

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 11/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|------------|
| TITOLO: | Proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione 2004/162/CE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai "dazi di mare" | | |
| NUMERO ATTO | COM (2010) 749 def. | | |
| NUMERO PROCEDURA | 2010/0359 (COD) | | |
| AUTORE | Commissione europea | | |
| DATA DELL'ATTO | 14/12/2010 | | |
| DATA DI TRASMISSIONE | 17/12/2010 | | |
| SCADENZA OTTO SETTIMANE | 14/02/2011 | | |
| ASSEGNATO IL | 20/12/2010 | | |
| COMM.NE DI MERITO | 10 ^a | Parere motivato entro | 27/01/2011 |
| COMM.NI CONSULTATE | 1 ^a , 3 ^a e 14 ^a | Oss.ni e proposte entro | 20/01/2011 |
| OGGETTO | La proposta di decisione è diretta ad adeguare gli elenchi di prodotti figuranti nell'allegato alla decisione 2004/162/CE, fabbricati nei dipartimenti francesi d'oltremare, e per i quali la Francia è autorizzata, entro certi limiti, ad applicare esenzioni totali o parziali dall'imposta "dazi di mare". | | |
| BASE GIURIDICA | Articolo 349 del TFUE, secondo cui il Consiglio, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le condizioni di applicazione dei trattati a tali regioni, ivi comprese le politiche comuni. | | |
| PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ | La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto, in base all'articolo 349 del TFUE, solo il Consiglio può adottare le misure specifiche di adeguamento dell'applicazione dei trattati alle regioni ultraperiferiche, al fine di compensare i loro svantaggi strutturali socioeconomici. | | |

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

La proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita ad un mero aggiornamento dell'elenco dei prodotti ammessi all'esenzione, tenendo conto delle istanze presentate dalla Francia nel 2002 e nel 2003.

ANNOTAZIONI:

La proposta di decisione è diretta ad apportare alcuni aggiustamenti nell'allegato alla decisione 2004/162/CE, recante l'elenco dei prodotti locali dei Paesi d'oltremare francesi, che la Francia è autorizzata ad esentare dall'imposta "dazi di mare".

I Paesi d'oltremare in questione sono Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione. Questi Paesi non rientrano nel regime di associazione stabilito dagli articoli 198 e seguenti del TFUE, tra l'Unione europea e i Paesi e territori d'oltremare di Danimarca, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito, elencati nell'allegato II al Trattato di Lisbona (tra i quali ad esempio Groenlandia, le isole Bermude, le isole Cayman, le isole Folkland, Sant'Elena).

Essi rientrano, invece, tra le "regioni ultraperiferiche" di cui all'articolo 349, che oltre ai predetti Paesi comprendono Saint Barthélemy, Saint Martin, Azzorre, Madera e le isole Canarie. Per queste regioni, l'articolo 349 prevede che il Consiglio stabilisca le modalità e le condizioni di applicazione dei Trattati. In particolare, tali misure possono riguardare politiche doganali e commerciali, politica fiscale, zone franche, politiche in materia di agricoltura e di pesca, condizioni di fornitura delle materie prime e di beni di consumo primari, aiuti di Stato, nonché condizioni di accesso ai fondi strutturali e ai programmi orizzontali dell'Unione.

Il criterio di cui il Consiglio deve tenere conto nell'emanare le predette misure è quello della compensazione delle difficoltà strutturali, derivanti dalla distanza, dall'insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili, e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo.

In forza di questa base giuridica, era stata emanata la decisione 89/688/CEE, relativa al regime doganale da applicare ai citati dipartimenti francesi d'oltremare. Con questa decisione, era stato ufficializzato il regime dei "dazi di mare" già esistente ed era stata conferita la facoltà alla Francia di prevedere esenzioni – parziali o totali – dal dazio, in favore delle produzioni locali.

Lo stesso regime doganale dei "dazi di mare" è stato quindi riconfermato con la decisione 2004/162/CE, ed è stata prevista una differenziazione nell'esenzione (sempre solo per la Francia), distinguendo fra tre gruppi di prodotti provenienti da Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione, secondo l'elenco allegato alla decisione stessa.

La proposta di decisione in oggetto è diretta ad apportare alcuni aggiustamenti al predetto elenco di prodotti, al fine di espungere quei prodotti di cui non esiste più una produzione locale o che hanno raggiunto un prezzo equivalente a quello della produzione proveniente dall'esterno. Per quanto riguarda la Guyana francese sono stati inseriti prodotti nuovi, mentre per altri è stato aumentato il grado di esenzione, in considerazione del costo supplementare di produzione.